



**FLC CGIL**  
**EMILIA ROMAGNA**  
*federazione lavoratori  
della CONOSCENZA*



# **CCNL: Diritti e doveri dei docenti assunti a tempo indeterminato**

**Emilia Romagna 15 ottobre 2021**

# La libertà di insegnamento

(art. 33 della Costituzione italiana)

*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.*

## Carta dei diritti fondamentali della U.E.

(Articolo 13)

### *Libertà delle arti e delle scienze*

*Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata*

# La funzione docente

## Art. 26 CCNL/07

1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo **sviluppo umano, culturale, civile e professionale** degli alunni (...)
2. La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale dei docenti; essa **si esplica nelle attività individuali e collegiali** e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3. In attuazione dell'autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, (...) **elaborano, attuano e verificano**, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell'offerta formativa, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento (...) Dei relativi risultati saranno informate le famiglie con le **modalità decise dal collegio dei docenti**.

# Comunità educante

Art. 24 CCNL 2016/18

(...) La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, **con pari dignità e nella diversità dei ruoli**, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio....

# Il profilo professionale docente

Art. 27 CCNL 2016/18

Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, **informatiche**, **linguistiche**, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di **orientamento** e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica.

I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

# Realizzazione del PTOF

Art. 26 CCNL 2016/18

1. I docenti in servizio in ciascuna istituzione scolastica appartengono al relativo **organico dell'autonomia** di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015 n.107 e **concorrono** alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa tramite **attività individuali e collegiali**: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione, di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.

# Il ruolo del docente

Dpr 275/99 art.16 (*Coordinamento delle competenze*)

Comma 1 - Gli organi collegiali della scuola **garantiscono l'efficacia dell'autonomia** delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

Comma 3 - I docenti hanno il **compito e la responsabilità della progettazione** e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

# Articolazione del servizio

- Attività di insegnamento  
CCNL 2007 art.28
- Attività dei docenti  
CCNL 2016/18 art.28
- Attività funzionali all'insegnamento  
CCNL 2007 art.29
- Attività aggiuntive  
CCNL 2007 art.30



# Attività di insegnamento

art. 28 - CCNL 2007

Scuola dell'infanzia = 25 ore settimanali

Scuola primaria = 22 ore + 2 settimanali

Scuola secondaria = 18 ore settimanali

L'attività di insegnamento è distribuita in **non meno di cinque giornate** settimanali.

L'obbligo si realizza *“nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale”*.

# Attività dei docenti

## art. 28 - CCNL 2016/18

Fermo restando l'art.28 del CCNL 2007, l'orario (...) può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo **svolgimento di attività per il potenziamento** dell'offerta formativa o di quelle organizzative, ferma restando la prioritaria copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici.

Le eventuali **ore non programmate** nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze fino a dieci giorni.

# Attività funzionali all'insegnamento (1)

art. 29 - CCNL 2007

## **Comma 1**

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da **ogni impegno** inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'**attuazione delle delibere adottate dai predetti organi**.

## **Comma 2**

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

# Attività funzionali all'insegnamento (2)

## **Comma 3**

*Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:*

- a) partecipazione alle **riunioni del Collegio dei docenti**, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative e nelle istituzioni educative, **fino a 40 ore annue**;
- b) partecipazione alle **attività collegiali dei consigli di classe**, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno **fino a 40 ore annue**;
- c) svolgimento degli **scrutini e degli esami**, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

# Attività funzionali all'insegnamento (3)

## **Comma 4**

Per assicurare un **rapporto efficace con le famiglie** e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il **consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti** definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio (...) e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

## **Comma 5**

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

# Attività aggiuntive e ore eccedenti

## art. 30 - CCNL 2007

Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative....

### *Le attività aggiuntive (retribuite a parte)*

- *Attività interne per le diverse esigenze didattiche e organizzative*
- *Incarichi deliberati nell'ambito del PTOF*
- *Collaboratori del dirigente scolastico*
- *Funzioni strumentali*
- *Figure di coordinamento o di particolare responsabilità*

### *Le ore eccedenti (retribuite a parte)*

- *Sono prestate con il consenso dell'interessato*
- *Possono essere di insegnamento o funzionali all'insegnamento*

# Diritti - docente a tempo indeterminato

- retribuzione
- assistenza e previdenza
- assenze per vari motivi, regolate dal contratto o da leggi
- ferie
- mobilità territoriale e professionale
- utilizzazione (in caso di esubero)
- elettorato attivo e passivo negli organi collegiali
- libertà sindacali (diritto di sciopero, assemblea ecc.)
- diritto allo studio
- trattamento di quiescenza
- 500 euro per formazione (<https://cartadeldocente.istruzione.it>)

# Retribuzione 1

La retribuzione dei docenti è costituita di 2 voci fisse e ricorrenti

- Stipendio base (per 13 mensilità)
- Retribuzione professionale docente (per 12 mensilità)

A queste voci si aggiunge il salario accessorio: MOF (fondo d'istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, gruppo sportivo, fondo per il merito "bonus", fondi esterni, ecc.)



# Retribuzione 2

## Salario lordo (per 13 mensilità) CCNL 2016/2018

<b>Docente scuola dell'infanzia e primaria</b>	<b>1.678,43</b>
<b>Docente diplomato scuola secondaria II grado</b>	<b>1.678,43</b>
<b>Docente scuola secondaria I grado</b>	<b>1.820,88</b>
<b>Docente laureato scuola secondaria II grado</b>	<b>1.820,88</b>

Per 12 mensilità si percepisce anche la **RPD**  
(retribuzione professionale docente) pari a **€174,50**

# Retribuzione 3

## Progressione economica

	Docente scuola dell'infanzia e primaria	Docente diplomato scuola secondaria. II grado	Docente scuola secondaria I grado	Docente laureato scuola secondaria II grado
<b>da 0 a 8 (iniziale)</b>	<b>1.678,43</b>	<b>1.678,43</b>	<b>1.820,88</b>	<b>1.820,88</b>
da 9 a 14	1.861,92	1.861,92	2.034,84	2.087,32
da 15 a 20	2.023,42	2.023,42	2.222,38	2.289,75
da 21 a 27	2.181,30	2.257,88	2.404,68	2.547,69
da 28 a 34	2.336,15	2.411,48	2.583,61	2.716,78
da 35	2.451,74	2.528,37	2.716,78	2.850,79

Retribuzione professionale docente (Rpd)	
<b>0-14 anni (iniziale)</b>	<b>174,50</b>
15-27 anni	214,80
oltre 28 anni	272,70

# Domande ai fini previdenziali

- ❑ Le domande di computo/riunione/riscatto/ricongiunzione/totalizzazione ai fini della pensione servono ad incrementare i periodi validi per la futura pensione e quindi riguardano tutti i periodi di lavoro con iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi (Tu 1092/73 e legge 7/2/79 n. 29) compreso il servizio reso come libero professionista (legge 5/3/90 n. 45), le indennità di disoccupazione, il riconoscimento del periodo legale di studi, le specializzazioni per il sostegno, i corsi di specializzazione di durata non inferiore ai due anni (SSIS compresa), il servizio di leva o civile ecc.
- ❑ La valutazione sull'opportunità, anche da un punto di vista economico, di effettuare alcune di queste richieste va valutata caso per caso e pertanto è opportuno rivolgersi per la consulenza alle sedi della FLC CGIL o del patronato INCA.

# Previdenza complementare

- ❑ Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori possono affiancare alla pensione “tradizionale” una eventuale pensione integrativa. Questa “seconda” pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare.
- ❑ I lavoratori neo-assunti, hanno più di altri un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione complementare. In particolare nel comparto Scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (**Fondo Espero**).
- ❑ Consigliamo di rivolgersi alla FLC territoriale per verificare le condizioni e le opportunità dell’adesione al fondo Espero.
- ❑ È possibile acquisire informazioni anche collegandosi al sito internet: [www.fondoespero.it](http://www.fondoespero.it) sul quale è disponibile anche una procedura di simulazione.

# Permessi retribuiti (art. 15 CCNL 2007)

Il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto, sulla base di idonea documentazione, anche autocertificata, ai seguenti permessi retribuiti erogati a domanda:

- **8 gg.** complessivi ad anno scolastico per partecipazione a concorsi e esami
- **3 gg.** per lutti
- **3 gg.** per motivi familiari o personali o personali documentati anche mediante autocertificazione
- **15 gg.** consecutivi di matrimonio (esteso alle unioni civili art. 19 ccnl 2016/18)
- **90 gg** per le donne vittime di violenza (Art. 18 ccnl 2016/18)

Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge (es. L 104/94)

# Permessi brevi (art. 16 CCNL 2007)

**Il docente ha diritto, a permessi** di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio (non superiore alle 2 ore), da recuperare entro i due mesi lavorativi successivi.

Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate

# Assenza per malattia (art. 17 CCNL 207)

**Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi.**

- intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza
- 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza
- 50% retribuzione per ulteriori 6 mesi

Superato il periodo di 18 mesi, al dipendente che ne faccia richiesta, è consentito assentarsi per ulteriori 18 mesi in casi particolarmente gravi, ma senza diritto ad alcun trattamento retributivo

# Aspettativa (art. 18 CCNL 2007)

## **Aspettativa per motivi personali, di famiglia, lavoro, studio**

L'aspettativa può durare al massimo per un anno ed è senza assegni.  
usufruire dell'aspettativa comporta:

- interruzione dell'anzianità di servizio;
- impossibilità di maturare ferie per tutta la durata;
- impossibilità di maturare la tredicesima per tutta la durata;
- nessuna maturazione di contributi (dipende dal tipo di aspettativa)
- interruzione computo ai fini della progressione di carriera.



# Astensione obbligatoria di maternità

(art.12 CCNL 2007)

**5 mesi obbligatori** (2 mesi prima del parto, 3 mesi dopo)

**6 mesi facoltativi fruibili nei seguenti modi:**

1 mese retribuito al 100 se fruito entro i 12 anni del bambino

5 mesi con indennità al **30%**, indipendentemente dal reddito individuale del richiedente, **fino al sesto anno di vita del bambino**

oppure **5 mesi al 30% dai 6 agli 8 anni** ma solo con un reddito inferiore **a 2,5 volte** il trattamento minimo pensionistico

infine **5 mesi non retribuiti dagli 8 ai 12 anni del bambino** con qualsiasi reddito.

Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

# Ferie (art.19 CCNL 2007)

## **Fino a 3 anni di anzianità:**

30 gg di ferie comprensivi di 2 gg di festività sopresse

4 gg di festività sopresse a richiesta del lavoratore

## **Oltre 3 anni di servizio**

32 gg di ferie comprensivi di 2 gg di festività sopresse

4 gg di festività sopresse a richiesta del lavoratore

# Formazione e aggiornamento artt. da 63 a 71 – CCNL 2007)

- E' un **diritto per il personale** in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
- Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
- Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di **cinque giorni** nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione **con l'esonero dal servizio** e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
- L'art.7 c.4, del D.Lgs 165/01 attribuisce alla pubblica amministrazione il sostanziale obbligo di curare la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.
- Legge 107/2015 afferma che la **formazione in servizio è obbligatoria – permanente - strutturale** e che le attività sono decise dalle singole scuole in coerenza con il PTOF (*comma 124*).

# Mobilità

Art. 399 c. 3 DLgs 297/94

**3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021**, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto **dopo tre anni scolastici [per gli assunti da GPS finalizzati al ruolo sono 3 anni compreso quest'anno di supplenza] di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità**, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

- **Tale disposizione non è derogabile dai CCNL**

# Diritto di assemblea

## art. 23 - CCNL 2016/18

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro (...) per **n.10 ore pro capite** in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede (...) sono rese note dai soggetti sindacali promotori **almeno 6 giorni prima**.

La dichiarazione individuale di partecipazione è espressa in forma scritta con un **preavviso di 48 ore**.

Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono **all'inizio o al termine delle attività didattiche** giornaliere di ogni scuola interessata. Solo quelle del personale ATA possono svolgersi nelle ore intermedie del servizio.

# Diritto di sciopero

## Diritto di sciopero

La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente scolastico debba garantire “*i servizi minimi essenziali*”.

Questi sono individuati e regolati in un **accordo nazionale** Aran-OO.SS sottoscritto il 2 dicembre 2020.

È il Protocollo stipulato in ogni istituzione scolastica a definire i criteri per l'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le **prestazioni indispensabili** (o servizi minimi) previsti dall'accordo stesso.

Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e solo in determinate circostanze.

**Non è previsto alcun contingente per i docenti.**

# Organi collegiali a livello di circolo/istituto

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione:

- **consultiva e propositiva** a livello di base (consigli di classe e interclasse/intersezione)
- **deliberativa** ai livelli superiori (collegio docenti e consiglio di istituto).

*Il regime di autonomia scolastica accentua le competenze degli organi collegiali.*

# Consiglio di intersezione/interclasse/classe

Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell'attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.

Le competenze relative alla **realizzazione del coordinamento didattico** e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio (...) con la sola presenza dei docenti (*D.Lgs.297/94*).



# Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

**Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico.**

Elabora il PTOF sulla base degli indirizzi generali definiti dal DS.

Delibera **il piano annuale delle attività** nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa.

*Si riunisce in orario non coincidente con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.*

# Consiglio di Istituto

E' composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale ATA.

Lo presiede un rappresentante dei genitori.

**Delibera il bilancio** e dispone l'impiego delle risorse finanziarie per ciò che riguarda il funzionamento.

Adotta il **regolamento** interno della scuola.

Delibera l'adattamento del calendario scolastico regionale e l'orario delle lezioni.

Delibera i **criteri generali** per la programmazione educativa, per la formazione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti.

# La funzione del Dirigente scolastico

- Assume la **gestione unitaria** della scuola e ne ha la legale rappresentanza
- Gestisce le risorse finanziarie, tecnologiche e materiali
- Dirige, coordina e valorizza le risorse umane
- Ha **autonomi poteri di direzione nel rispetto degli organi collegiali**
- Organizza le attività scolastiche in base a criteri di efficienza ed efficacia
- E' titolare delle relazioni sindacali
- Ha potere decisionale e di gestione delle risorse in materia di sicurezza.
- Promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi, la collaborazione con il territorio, la libertà di scelta educativa delle famiglie, l'esercizio della libertà di insegnamento e il diritto di apprendimento degli alunni.

# Incompatibilità/compatibilità (1)

Vige il **principio di esclusività** del lavoro alle dipendenze della P.A. Al momento della stipula del contratto con la scuola, si dichiara (per sottoscrizione) di **non avere altri impieghi** e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità.

Ci sono condizioni specifiche in base alle quali il DS **può dare l'autorizzazione** a svolgere altra attività, fermo restando:

- *nessun conflitto con gli interessi dell'amministrazione*
- *l'assenza di fattori che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio*

## Incompatibilità/compatibilità (2)

### *Attività compatibili con autorizzazione preventiva*

- Incarichi occasionali retribuiti
- Partecipazione a società agricole a conduzione familiare
- Cariche in società cooperative
- Esercizio della libera professione (“di prestigio” per l’esperienza culturale del docente)
- Collaborazioni e consulenze esterne all’amministrazione (non abituali)

### *Attività non compatibili per i docenti con rapporto di lavoro a **tempo pieno***

- Cariche in società costituite a fini di lucro
- Qualsiasi esercizio di attività commerciale, industriale o professionale
- Impieghi alle dipendenze di privati
- Collaborazioni continuative

# Incompatibilità/compatibilità - Deroga

Salvo l'incompatibilità **assoluta** nel caso di:

- *altro rapporto di lavoro come dipendente pubblico*

il divieto di svolgere ulteriori attività (vedi punto precedente) non si applica per il personale nei cui confronti sia disposta la **trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale**, con una prestazione lavorativa **non superiore al 50 %** di quella a tempo pieno.

Trattasi di una deroga al regime di incompatibilità esigibile già al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art.39 c.1 del CCNL 2006/09.

In tutti i casi il docente è tenuto a comunicare al DS lo svolgimento di un'attività aggiuntiva e l'eventuale **inosservanza** può comportare la **decadenza dall'impiego**.